



Allegato "A" al n. 79858/35075 Repertorio

CAPO I**COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE SIENA FOOD LAB ETS****ARTICOLO 1. Costituzione della Fondazione**

- 1.1. È costituita quale Ente del Terzo settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche **"Codice del Terzo Settore"** o **"CTS"**) e successive modifiche ed integrazioni una fondazione di partecipazione denominata **"Siena Food Lab ETS"** (di seguito anche la **"Fondazione"**). L'indicazione dell'acronimo **"ETS"** non potrà tuttavia essere utilizzata fino al momento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- 1.2. La Fondazione ha sede nel territorio comunale di Siena, all'indirizzo tempo per tempo comunicato all'Agenzia delle Entrate; tuttavia, previa delibera del Consiglio di Gestione, potrà svolgere la propria attività anche presso sedi secondarie.
- 1.3. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio di Gestione. Il trasferimento della sede legale in altro Comune dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello Statuto.

ARTICOLO 2. Finalità della Fondazione

- 2.1. Obiettivo della Fondazione è la promozione dei principi della sostenibilità economica, ambientale e sociale, dell'innovazione tecnologica, culturale, organizzativa, gestionale e sociale nel sistema agroalimentare prevalentemente della provincia di Siena.
- 2.2. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, c. 1, del CTS:
 - 2.2.1. educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [lett. d) dell'art. 5, c. 1, del CTS];
 - 2.2.2. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse [lett. e) dell'art. 5, c. 1, del CTS]
 - 2.2.3. ricerca scientifica di particolare interesse sociale [lett. h) dell'art. 5, c. 1, del CTS].
- 2.3. La Fondazione potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti

ai medesimi.

2.4. In particolare, per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine del conseguimento delle finalità statutarie. La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, c. 2, del CTS.

ARTICOLO 3. Attività diverse

3.1. Ai sensi dell'art. 6 del CTS, la Fondazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito D.M. del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.107 del 19 maggio 2021.

3.2. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio di Gestione con apposita delibera all'interno dei seguenti ambiti: (i) attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre; (ii) stipula di atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; (iii) partecipazione ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; (iv) costituzione di, o partecipazione a, sempre in via accessoria e strumentale (diretta o indiretta) al perseguimento degli scopi istituzionali, società di persone e/o capitali, organismi o altri enti privati; (v) promozione di forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dalla attività della Fondazione; (vi) ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

ARTICOLO 4. Patrimonio

4.1. Il patrimonio è costituito da:

- a) il fondo di dotazione originario, con i requisiti minimi di cui all'art. 22 del CTS, conferito dai Membri Fondatori alla costituzione, nonché dalle successive integrazioni effettuate da questi, o dai Membri Ordinari al medesimo titolo;
- b) beni immobili e mobili, contributi ed erogazioni;
- c) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati, donazioni, lasciti o successioni che pervengano alla Fondazione dai Membri Fondatori o dai Membri Ordinari o da terzi, a qualsiasi titolo, con espressa destinazione ad incremento del

patrimonio della Fondazione;

- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali, compreso l'eventuale avanzo di gestione, salva diversa indicazione del Consiglio di Gestione.

4.2. Il patrimonio deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

4.3. Ai sensi dell'art. 8, c. 2, CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai Membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da legge.

4.4. La Fondazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate allo scopo dell'esclusivo perseguimento delle attività previste e connesse e comunque secondo le disposizioni del CTS e delle altre norme vigenti applicabili.

ARTICOLO 5. Entrate

5.1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione dispone di un "fondo di gestione" che è integrato dalle seguenti entrate:

- 1) eventuali quote di contribuzione richieste, previa delibera del Consiglio di Gestione, ai Membri, ai sensi dell'art. 13. 3, lett. s);
- 2) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché, su indicazione del Consiglio di Gestione, l'eventuale avanzo di gestione;
- 3) ogni altro eventuale contributo, elargizione, oblazione ed erogazione che pervenga alla Fondazione dai Membri Fondatori e Ordinari, e da terzi a qualsiasi titolo, compresi eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli enti locali territoriali o da altri enti pubblici, senza espressa destinazione ad incremento del patrimonio.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

ARTICOLO 6. Membri

6.1. I membri della Fondazione si dividono in:

6.1.1. **"Membri Fondatori"**: Fondazione Monte dei Paschi di Siena (di seguito **"FMPS"**) e l'Università degli Studi di Siena (di seguito **"UNISI"**).

6.1.2. **"Membri Ordinari"**: coloro che ne hanno fatto richiesta e sono stati ammessi dal Consiglio di Gestione. Possono diventare Membri Ordinari della Fondazione, senza alcun tipo di discriminazione, tutte le persone giuridiche o gli altri enti pubblici o privati che si impegnino a perseguire e contribuire alla realizzazione degli scopi della

Fondazione in base al presente Statuto e che operino e siano attivi anche finanziariamente nell'ambito dei sistemi agroalimentari.

- 6.2. Lo status di Membro ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi di esclusione previsti statutariamente all'art. 9, tra cui il recesso che deve avvenire in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. La qualità di Membro non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.
- 6.3. Non sono in ogni caso ammesse adesioni che violino il principio di non discriminazione, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
- 6.4. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Gestione dietro presentazione di apposita domanda scritta da parte del legale rappresentante dell'ente interessato, con cui lo stesso deve impegnarsi a rispettare lo Statuto con particolare riguardo alle specifiche finalità declinate all'art. 2 e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli Organi della Fondazione.
- 6.5. Il Consiglio di Gestione comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro dei Membri, che si compone di due sezioni (Membri Fondatori e Membri Ordinari). L'eventuale rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro sessanta giorni dalla richiesta. In questo caso l'aspirante Membro, entro sessanta giorni dalla comunicazione di reiezione, ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

ARTICOLO 7. Diritti e doveri di tutti i Membri

- 7.1. Salvo quanto previsto in deroga alle disposizioni del presente Statuto per i Membri Fondatori, tutti i Membri hanno gli stessi diritti e doveri.
- 7.2. In particolare, i Membri hanno il diritto:
- 7.2.1. di essere informati su tutte le attività ed iniziative della Fondazione, con facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti della Fondazione;
 - 7.2.2. di far parte con diritto di voto dell'Assemblea; nel caso dei Membri Ordinari laddove iscritti da almeno tre mesi nel Libro dei Membri;
 - 7.2.3. di eleggere in seno all'Assemblea gli Organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto;
 - 7.2.4. di recedere, con preavviso scritto di almeno

sessanta giorni, dall'appartenenza della Fondazione, fermo il dovere di adempiere le eventuali obbligazioni assunte;

7.2.5. di consultare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente il quale dovrà evaderla entro quindici giorni.

7.3. I Membri hanno l'obbligo:

7.3.1. di osservare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;

7.3.2. di mantenere un comportamento conforme alle finalità specifiche della Fondazione declinate all'art. 2 e improntato alla correttezza nei confronti degli altri Membri e dei terzi;

7.3.3. di pagare o conferire, nei termini stabiliti dal Consiglio di Gestione, il contributo fisso o variabile o i beni diversi dal denaro, il cui importo o la forma/misura saranno predeterminati dal Consiglio stesso. L'eventuale contributo ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e, alla stregua dei beni diversi dal denaro, non è trasmissibile.

ARTICOLO 8. Impegni dei Membri Fondatori

8.1. L'Università di Siena si impegna a elaborare e finanziare, anche "in kind" (ivi compresi laboratori, strumentazione tecnica e risorse umane), in particolare attraverso l'attività svolta e le risorse rese disponibili dal proprio Centro di Servizi di Ateneo denominato Santa Chiara Lab, progetti di ricerca e innovazione relativi al sistema agroalimentare (di seguito, i "**Progetti**"), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione di cui all'art. 13, e a supportare, per quanto possibile, le attività amministrative della Fondazione. I Progetti dovranno di norma attivare, a fini professionalizzanti, stage, tirocini, apprendistati o dottorati, anche con l'obiettivo di coinvolgere imprese o gruppi di imprese ai fini del trasferimento tecnologico.

8.2. FMPS, nell'ambito delle proprie linee programmatiche e nei limiti delle risorse del *budget* erogativo stanziato anno per anno per tale tipologia di intervento e, in ogni caso, a suo irrevocabile giudizio, s'impegna a:

- a) co-finanziare per il primo triennio a partire dalla costituzione della Fondazione i Progetti, di cui all'art.8.1;
- b) sostenere iniziative di orientamento e formazione che consentano, nel tempo, di dotare il territorio di figure professionali qualificate in grado di alimentare lo sviluppo delle aziende del sistema agroalimentare senese;
- c) supportare sotto il profilo amministrativo la Fonda-

zione, gestendo, anche per mezzo di *service* esterni, la contabilità, la segreteria amministrativa e/o le attività di comunicazione.

ARTICOLO 9. Perdita della qualità di Membro

9.1. La qualità di Membro si perde:

9.1.1. anche ai sensi e nei limiti di cui all'art.7.3.3, per morosità protratta e immotivata nel pagamento dell'eventuale contributo fisso o variabile comunque predeterminato dal Consiglio di Gestione;

9.1.2. per recesso così come disciplinato all'art. 6. 2 che precede;

9.1.3. per esclusione;

9.1.4. estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;

9.1.5. apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;

9.1.6. apertura delle procedure concorsuali, anche stragiudiziali.

9.2. Perdono la qualità di Membri per esclusione ai sensi dell'art. 9.1.3 coloro che violino i doveri e gli impegni stabiliti dalle norme statutarie e/o le disposizioni dei regolamenti interni e/o le deliberazioni assunte dagli Organi sociali oppure che non mantengano un comportamento conforme alle finalità specifiche declinate all'art. 2 o comunque improntato a correttezza nei confronti degli altri Soci e dei terzi, con particolare riguardo all'art. 7 e all'art. 8.

9.3. La perdita della qualità di Membro è deliberata dal Consiglio di Gestione, ma contro il provvedimento di esclusione il Membro escluso ha sessanta giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che dovrà deliberare entro e non oltre ulteriori sessanta giorni dal ricevimento del ricorso medesimo. Fino alla data della delibera assembleare il provvedimento di esclusione si intende sospeso.

ARTICOLO 10. Proprietà industriale e intellettuale

10.1. I Membri si danno atto fin da ora che le attività di ricerca oggetto dei Progetti rientrano nella previsione di cui all'art. 65, c. 5, D. Lgs. n. 30 del 2005. Pertanto, ferma restando la titolarità di eventuali diritti morali (in base ai quali saranno indicati come inventori o come autori gli inventori o autori, rispettivamente, del trovato oggetto di brevettazione o del *software* oggetto di protezione ai sensi della legge sul diritto di autore), la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale è regolata integralmente dal presente articolo.

10.2. I risultati, anche parziali, ottenuti nell'ambito delle attività oggetto dei singoli Progetti sono informazioni confidenziali di titolarità congiunta dei Membri e sono oggetto di obbligo di riservatezza ai sensi

dell'art. 21 che segue.

10.3. Nel caso in cui i risultati della ricerca siano oggetto di domande di brevetto o di tutela del marchio o di altra tipologia di tutela, anche ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'Università di Siena sarà indicata come titolare (di seguito, la **"Titolare"**) delle domande di brevetto o di protezione del marchio o di protezione ai sensi della legge sul diritto d'autore, salvo che nei singoli accordi sui Progetti siano individuati altri soggetti co-titolari.

10.4. Nel caso in cui non siano presentate domande di protezione entro sei mesi dalla conclusione di un Progetto, Fmps - che dovrà essere tempestivamente informata in proposito dalla Titolare o da eventuali co-titolari - potrà pretendere che la Titolare o gli eventuali co-titolari diano comunque pubblica accessibilità alle ricerche ed ai risultati ottenuti. L'UNISI godrà del diritto d'uso dei risultati di tutti i Progetti, siano essi protetti o meno, a titolo gratuito e perpetuo, esclusivamente per proprio uso interno e per fini scientifici e didattici, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo. Tale diritto dell'UNISI non è trasferibile a terzi, incluse ipotesi di *spin-off* o *start-up* di imprese.

10.5. Nel quadro di ciascun Progetto, i Membri provvederanno a disciplinare:

(a) salvo quanto previsto all'art. 10.4 in favore di Fmps, le modalità di pubblicazione dei risultati scientifici e/o tecnici raggiunti nell'ambito di detto Progetto, restando inteso che qualsiasi pubblicazione potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione del Consiglio di Gestione e comunque successivamente al deposito delle domande di brevetto o di altra tipologia di tutela di cui ai commi che precedono;

(b) le modalità di utilizzo, nel quadro dei singoli Progetti, di privative industriali o intellettuali già di proprietà esclusiva di alcuni dei Membri (c.d. *background IP*), nonché di scambio delle informazioni rilevanti ai fini della ricerca intrapresa.

CAPO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

ARTICOLO 11. Organi della Fondazione

11.1. Sono Organi della Fondazione:

- 11.1.1. l'Assemblea dei Membri;
- 11.1.2. il Consiglio di Gestione;
- 11.1.3. il Presidente;
- 11.1.4. il Direttore Scientifico;
- 11.1.5. il Comitato Scientifico, laddove costituito;
- 11.1.6. il Direttore Operativo;
- 11.1.7. l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 12. Assemblea

- 12.1. Nell'Assemblea siedono con diritto di voto tutti i Membri Fondatori e i Membri Ordinari iscritti nel Libro dei Membri da almeno tre mesi. Ciascun Membro ha diritto ad un voto.
- 12.2. L'Assemblea è presieduta, di norma, dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, coadiuvato nella verbalizzazione delle sedute da un Segretario di nomina assembleare.
- 12.3. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e comunque:
- 12.3.1. entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;
 - 12.3.2. ogniqualevolta lo ritenga necessario il Consiglio di Gestione;
 - 12.3.3. quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei Membri aventi diritto al voto.
- 12.4. L'Assemblea è convocata almeno cinque giorni prima del giorno previsto mediante invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi tecnologici (sms, telefax o e-mail) che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
- 12.5. All'Assemblea sono convocati tutti i Membri, anche se esclusi con provvedimento del Consiglio di Gestione, ma ancora in attesa della decisione da parte della medesima Assemblea sul ricorso contro l'esclusione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Membri. Ciascun Membro può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.
- 12.6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere tenute anche in video-conferenza o in tele-conferenza o in audio-conferenza, a condizione che tali modalità siano specificate nell'avviso di convocazione e che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire verbalmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, nel pieno rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificatesi tali condizioni, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.

12.7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- 12.7.1. esprime, entro quindici giorni dalla comunicazione delle relative proposte, un proprio parere motivato sul bilancio preventivo e sulle linee programmatiche, sul bilancio consuntivo, e, laddove previsto dalla legge, sul bilancio sociale;
 - 12.7.2. elegge i membri del Consiglio di Gestione, nel rispetto dell'art 13.2, e determina l'eventuale compenso del Presidente;
 - 12.7.3. nomina l'Organo di controllo, che in caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, c. 1 del CTS può esercitare anche la revisione legale dei conti, e ne determina il compenso;
 - 12.7.4. discute ed approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - 12.7.5. esprime un proprio parere motivato su ogni altro eventuale Regolamento predisposto dal Consiglio di Gestione per il funzionamento della Fondazione;
 - 12.7.6. delibera, con l'astensione degli interessati, sulle responsabilità dei componenti gli Organi sociali, promuovendo le conseguenti azioni nei loro confronti;
 - 12.7.7. delibera sul ricorso del Membro/aspirante Membro contro il provvedimento di esclusione/non ammissione deliberato dal Consiglio di Gestione;
 - 12.7.8. delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - 12.7.9. discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - 12.7.10. delibera su ogni altro oggetto attribuito alla stessa dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- 12.8. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Membri e la presenza di entrambi i Membri Fondatori, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro Membro anche in calce all'avviso di convocazione. In seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 12.9. È possibile l'intervento in Assemblea ovvero l'espressione del voto mediante modalità elettronica, purché sia possibile verificare con certezza l'identità del Membro che partecipa e vota.
- 12.10. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti ad eccezione che in materia di modifiche statutarie, per cui è richiesta la

	presenza di almeno la metà dei Membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, tra cui necessariamente quello di entrambi i Membri Fondatori.	
	12.11. Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano, salvo che per le votazioni sulle persone, nel qual caso si procede - ove richiesto da almeno un Membro - mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. 12.12. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, assieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso. ARTICOLO 13. Consiglio di Gestione 13.1. La corretta gestione della Fondazione è garantita dal Consiglio di Gestione, formato da tre a quattro membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 che precede. Salvo che per il Presidente, il cui eventuale compenso è determinato dall'Assemblea, la carica di Consigliere è a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese da riconoscere, sulla base di uno specifico Regolamento che sarà approvato da parte del Consiglio di Gestione stesso. 13.2. L'Assemblea - anche ai sensi dell'art. 26, c. 4, del CTS - elegge i membri del Consiglio di Gestione come segue: (i) tre membri, su indicazione dei Soci Fondatori, di cui due indicati da FMPS e uno indicato dall'Università di Siena; (ii) un membro designato dagli eventuali Membri Ordinari. 13.3. Spetta al Consiglio di Gestione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) eleggere al suo interno ai sensi dell'art. 14.1, a maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti, il Presidente; (b) eleggere al suo interno il Vice-Presidente; (c) nominare, revocare e sostituire il Direttore Scientifico di cui all'art. 15, determinandone il compenso; (d) nominare, se ritenuto opportuno e sentito il Direttore Scientifico, un Comitato Scientifico; (e) se ritenuto opportuno, determinare il compenso e i rimborsi spese dei componenti del Comitato Scientifico, laddove costituito; (f) eleggere e revocare il Direttore Operativo, nei modi e nelle forme di cui all'art.17; (g) provvedere a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; (h) predisporre annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo e le linee programmatiche della Fondazione per l'esercizio successivo e - previo parere motivato dell'Assemblea - approvarli; (i) predisporre annualmente il bilancio di esercizio e,	

qualora previsto dalla legge, anche il bilancio sociale, e - previo parere motivato dell'Assemblea - approvarli;

- (j) animare l'attività della Fondazione, stimolando la creazione di Progetti da approvare su proposta del Direttore Scientifico e sentito il parere, se costituito, del Comitato Scientifico;
 - (k) proporre a tutti o alcuni dei Membri, se opportuno, la redazione di progetti congiunti da presentare nel quadro di bandi di finanziamento regionali, nazionali e/o internazionali;
 - (l) decidere, a maggioranza di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei componenti, l'eventuale esclusione di uno dei Membri in caso di grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto e di scarsa partecipazione in relazione agli scopi della Fondazione;
 - (m) autorizzare, a maggioranza assoluta dei componenti, l'ingresso di nuovi membri nella Fondazione, determinandone le condizioni di accesso;
 - (n) tenere aggiornato il Libro dei Membri, distinti nelle categorie di cui all'art. 6, prendendo anche le necessarie delibere in materia;
 - (o) individuare, se ritenuto necessario, un marchio comune della Fondazione, stabilendone anche le eventuali azioni per la tutela di esso;
 - (p) programmare la pubblicità e promozione delle attività della Fondazione;
 - (q) conferire procure generali e speciali;
 - (r) eventualmente nominare Comitati consultivi di supporto, che assicurino il collegamento dell'iniziativa al territorio di riferimento;
 - (s) definire eventuali contributi fissi e/o variabili - a carico dei Membri Fondatori e/o dei Membri Ordinari - per l'incremento dei fondi della Fondazione;
 - (t) deliberare - nei casi di legge o per impossibilità di raggiungere gli scopi previsti all'art. 2 del presente Statuto - l'estinzione della Fondazione.
- 13.4. Il Consiglio di Gestione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti, e - di norma - ogni due mesi.
- 13.5. Il Consiglio di Gestione è convocato, con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammesso lo svolgimento integrale della riunione in videoconferenza o in teleconferenza.
- 13.6. Salvo quanto indicato al c. 3, lett. (a), (l) e (m), che precedono, il Consiglio di Gestione decide a

maggioranza dei presenti. Per le decisioni di cui al c.

3, lett. (a) e (l) e (m), in caso di Consiglio di Gestione di soli tre membri, è richiesta l'unanimità. In caso di scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri, tra cui necessariamente quelli indicati dai Fondatori e, in caso di Consiglio di Gestione di soli tre membri, è richiesta l'unanimità.

13.7. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti, compreso il Presidente, sono rieleggibili. Ai sensi dell'art. 2382 c.c., non può essere eletto Consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.8. In caso vengano a cessare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio di Gestione provvede a cooptare i membri mancanti previa indicazione da parte del Membro o dei Membri di spettanza ai sensi dell'art. 13.2. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se viene a mancare un numero di Consiglieri superiore alla metà, ovvero nel caso di cui all'art. 14, c. 1, il Presidente, ovvero il Consigliere più anziano, deve convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio.

ARTICOLO 14. Presidente

14.1. Svolge il ruolo di Presidente uno dei due Consiglieri nominati, in sede assembleare, su indicazione di Fmps, ai sensi dell'art. 13.2. Pertanto, il Presidente dura in carica quanto gli altri Consiglieri e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Le dimissioni dalla carica di Presidente comportano la decadenza anche dalla carica di Consigliere. La cessazione dalla carica di Presidente determina la caducazione dell'intero Consiglio di Gestione.

14.2. Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ferma restando le competenze autorizzatorie del Consiglio di Gestione;
- b) sovrintende alla realizzazione delle linee programmatiche della Fondazione;
- c) convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Gestione curando l'attuazione delle deliberazioni di tali Organi.

14.3. Almeno un mese prima della scadenza del suo mandato, convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Gestione.

14.4. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni e

la rappresentanza della Fondazione sono esercitate dal Vice- Presidente. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

ARTICOLO 15. Direttore Scientifico

15.1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, nomina un Direttore Scientifico che sovrintende alla predisposizione, all'attuazione e alla valutazione dei Progetti e dei programmi di ricerca e innovazione relativi al sistema agroalimentare da proporre al Consiglio di Gestione, in coerenza con le finalità della Fondazione.

15.2. La nomina può essere a tempo determinato o indeterminato.

15.3. Spetta al Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, l'eventuale revoca, anche *ante tempus*, del Direttore Scientifico.

15.4. Il Direttore Scientifico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Gestione e coordina i lavori del Comitato Scientifico, laddove costituito.

15.5. Spetta al Direttore Scientifico, eventualmente coadiuvato dal Comitato Scientifico di cui all'art. 16 che segue, supportare il Consiglio di Gestione in relazione a qualsiasi questione di natura tecnico-scientifica che gli sia sottoposta dal Consiglio medesimo.

ARTICOLO 16. Comitato Scientifico

16.1. Il Consiglio di Gestione, se ritenuto opportuno e sentito il Direttore Scientifico, può nominare un Comitato Scientifico a carattere consultivo composto da tre a cinque membri, determinandone eventualmente il compenso e i rimborsi spese per i componenti.

16.2. Il Comitato Scientifico è formato da persone con specifiche competenze nel campo dei sistemi agroalimentari e del trasferimento tecnologico.

16.3. Nell'individuazione dei membri del Comitato, il Consiglio di Gestione valuta anche la presenza di eventuali conflitti di interesse rispetto ai Membri.

16.4. Il Comitato resta in carica per la durata del mandato del Consiglio di Gestione e i suoi membri sono rieleggibili.

16.5. I membri del Comitato possono essere revocati e sostituiti dal Consiglio di Gestione, sentito il Direttore Scientifico, in qualsiasi momento.

ARTICOLO 17. Direttore Operativo

17.1. Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, nomina un Direttore Operativo con funzioni esecutive delle decisioni assunte dal Consiglio di Gestione, che sono esercitate anche con il supporto delle strutture dei Membri, i quali possono individuare propri referenti tecnici mediante apposite convenzioni operative. Il Direttore Operativo svolge anche la funzione di Segretario

del Consiglio di Gestione.

17.2. La nomina può essere a tempo determinato o indeterminato.

17.3. Spetta al Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente, l'eventuale revoca, anche *ante tempus*, del Direttore Operativo.

ARTICOLO 18. Organo di controllo

18.1. Ai sensi dell'art. 30, c. 2, CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo monocratico, che dura in carica tre anni.

18.2. L'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Si applica l'art. 2399, c.c.

18.3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, qualora previsto, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14, CTS.

18.5. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

18.6. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, CTS, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito Registro.

ARTICOLO 19. Revisore dei conti

19.1. Nel caso in cui l'Organo di Controllo non eserciti il controllo contabile e ricorrano i requisiti previsti dall'art. 31, CTS, l'Assemblea nomina anche un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, che dura in carica tre anni.

CAPO IV

NORME FINALI

ARTICOLO 20. Bilancio preventivo, Consuntivo e Sociale

20.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Il Consiglio di Gestione - acquisiti i pareri dell'Assemblea, ai sensi dell'art.12.7.1 - approva entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo. Entro

il 31 dicembre di ciascun esercizio è altresì approvato - acquisito il parere dell'Assemblea ai sensi del punto 12.7.1- il bilancio preventivo.

20.3. Al verificarsi delle condizioni previste nell'art. 14, c. 1 del CTS, la Fondazione redige, deposita presso il RUNTS e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con specifico Decreto Ministeriale.

20.4. Il Consiglio di Gestione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui agli artt. 2 e 3 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o nella nota integrativa al bilancio.

20.5. Gli Organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di Gestione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio preventivo.

ARTICOLO 21. Riservatezza

21.1. Ogni Membro ha l'obbligo di considerare tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico, fornite da uno o più degli altri Membri, come aventi carattere estremamente confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta del Membro o dei Membri che le ha, o le hanno, fornite.

21.2. Tutti i Membri si impegnano inoltre a realizzare ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del Membro che le ha rilasciate, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

21.3. L'obbligo della riservatezza non si applica alle informazioni: (i) che gli altri Membri già detengono al momento della costituzione della Fondazione; (ii) che sono di pubblico dominio; (iii) che i Membri ricevono in modo legittimo da terze parti senza essere soggette all'obbligo di riservatezza; (iv) che i Membri sviluppano o hanno sviluppato in modo autonomo al di fuori della Fondazione; (v) che sono state esplicitamente esentate dall'obbligo di riservatezza dal Membro che le comunica; (vi) quando l'obbligo di divulgazione è previsto dalla legge.

21.4. Gli obblighi di riservatezza restano validi per cin-

que anni dalla data di scioglimento della Fondazione.

ARTICOLO 22. Controversie

22.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere per la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la modifica del presente Statuto tra gli Organi, tra i Membri, oppure tra gli Organi e i Membri, che non sia possibile ricomporre in via amichevole, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Arezzo-Siena, da un arbitro unico nominato dal dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale.

22.2. L'arbitro deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 23. Scioglimento della Fondazione, devoluzione dei beni e divieto di distribuzione degli utili

23.1. L'estinzione della Fondazione è decisa dal Consiglio di Gestione con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 12.10.2 dello Statuto.

23.2. In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione non potrà essere diviso tra i Membri, ma sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, c. 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio di Gestione nella delibera di scioglimento.

ARTICOLO 24. Norme finali e transitorie

24.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al CTS ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

24.2. I primi organi della Fondazione, come individuati all'art.11, ad esclusione dell'Assemblea dei Membri, sono indicati nell'Atto Costitutivo e durano tutti in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2025.

24.3. Il primo bilancio della Fondazione si chiude il 31 dicembre 2023.

F.to CARLO ROSSI

" ROBERTO DI PIETRA

" CINZIA TANGANELLI teste

" FRANCESCA FANTI teste

" RICCARDO COPPINI Notaio